



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2011, proposto da:
Giovanni & Tiziana Calvi Snc, rappresentato e difeso dagli avv. Livio Viel,
Maurizio Visconti, con domicilio eletto presso Maurizio Visconti in Venezia,
Dorsoduro,1057;

contro

Comune di Farra D'Alpago, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Gaz, Alberto
Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce, 269;

nei confronti di

Baywatch di Caneve Simone & C. Sas;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20/6/2011 avente ad oggetto
"Regolamentazione viabilità Loc. Poiatte, art. 7 del C.d.S"; dell'ordinanza n. 32/11
prot. n. 458/2011 del 7/7/2011, avente ad oggetto la regolamentazione della
viabilità in località Poiatte in attuazione della predetta D.G.C. e della delibera della

Giunta D.G.C. n. 51 del 20/6/2011 avente ad oggetto "Tariffa parcometri in Località Poiatte";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Farra D'Alpago;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente gravame gli odierni ricorrenti - premesso che con la convenzione 24.11.2004 stipulata "inter partes" l'Amministrazione comunale si era impegnata affinché fossero a pagamento tutti i posti auto disponibili in località Poiatte - hanno contestato, siccome asseritamente illegittimi per incompetenza, per difetto di motivazione e di istruttoria, per violazione degli obblighi precedentemente assunti e per contrasto con la normativa urbanistica, gli epigrafati provvedimenti con i quali il Comune di Farra d'Alpago ha modificato il pregresso assetto dei parcheggi istituendo, tra l'altro, due nuovi parcheggi a pagamento per complessivi n. 20 posti auto (il "park n. 14" per n. 9 posti e il "park n. 15" per 11 posti), oltre a n. 7 posti auto a disco orario e n. 3 posti auto liberi.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera giuntale 26.2.2007 n. 13 che aveva individuato le aree del territorio comunale da adibire a parcheggio a pagamento e, comunque, rilevandone nel merito l'infondatezza, con conseguente richiesta di reiezione.

La causa è passata in decisione all'udienza del 28 febbraio 2014.

DIRITTO

1.- Il proposto gravame è inammissibile, prima ancora che infondato.

1.1.- È inammissibile perché i ricorrenti, che pur lamentano la modifica, attuata unilateralmente dall'Amministrazione comunale, dell'assetto dei parcheggi delineato nel progetto preliminare generale richiamato dalla convenzione del 24.11.2004 (ove era soltanto prevista l'eliminazione dei parcheggi lungo la strada e la realizzazione di due nuovi parcheggi, denominati P1 e P2: cfr. il doc. 18 del Comune), hanno omissis di impugnare la delibera giuntale 26.2.2007 n. 13 con la quale, previa ricognizione dei parcheggi allora esistenti, venivano individuate (con valenza innovativa rispetto alle condizioni stabilite nell'accordo del 2004, accordo che veniva pertanto implicitamente modificato), tra l'altro, "le aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma", aree che, per quanto riguarda la località Poiatte, erano previste limitatamente a quelle comprese nel parcheggio realizzato dai ricorrenti (per n. 85 stalli): dunque, se è vero, come è vero, che la disciplina dei parcheggi vigente successivamente all'adozione della DGC n. 13/2007 - che, peraltro, nulla disponeva in merito alla realizzazione di eventuali, nuovi parcheggi che si fossero resi opportuni - prevedeva che fossero assoggettati a pagamento esclusivamente gli stalli del parcheggio dei ricorrenti, nessun interesse può riconoscersi in capo a questi ultimi ad impugnare i provvedimenti istitutivi di nuovi stalli (sia a pagamento che liberi) adottati nell'esercizio del potere discrezionale conferito al Comune dall'art. 7 del DLgs n. 285/1992.

2.- Ma, come si è detto, il ricorso è anche infondato.

2.1.- È infondato, invero, il primo motivo con cui si lamenta l'illegittimità dell'ordinanza n. 32/2011 in quanto emessa dal dirigente, anziché dal Sindaco.

In tema di disciplina della circolazione nei centri abitati rientrano nelle competenze della dirigenza comunale, ai sensi dell'art. 107 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (che, appunto, attribuisce "ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"), i provvedimenti che, adottati in esecuzione degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, siano diretti a regolamentare le aree destinate al parcheggio a pagamento, a nulla rilevando che l'art. 7 del codice della strada attribuisca la predetta materia al Sindaco e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente indicati nell'art. 107, III comma del del DLgs n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione: la competenza già del Sindaco in tema di disciplina della circolazione deve, quindi, ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria (cfr. TAR Veneto, I, 3.4.2013 n. 494; ord. 20.12.2013 n. 683; Cass. civ., II, 9.6.2010 n. 13885).

2.2.- Quanto, poi, al dedotto difetto di motivazione, il nuovo assetto dei parcheggi stabilito con gli impugnati provvedimenti risulta congruamente, ancorchè sinteticamente, giustificato con riferimento alla circostanza che "in località Poiatte si assiste, specialmente nei mesi primaverili ed estivi, in ragione del forte afflusso turistico, ad un aumento del traffico veicolare con conseguenti problemi di viabilità e di sosta selvaggia...che...determina gravi rischi per la circolazione e la sicurezza degli utenti della strada" (cfr. le premesse alla DGC n. 54/2011): tali provvedimenti sono, peraltro, espressione di scelte ampiamente discrezionali dell'Autorità amministrativa, non suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale, a

meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza.

2.3.- Analogamente non condivisibile è l'ulteriore censura con cui i ricorrenti evidenziano la violazione della convenzione 24.11.2004 alla stregua di cui "l'Amministrazione comunale e la ditta Antonio Calvi/Fernanda Polito si impegnano e si obbligano affinché i parcheggi esistenti e previsti nell'ambito del progetto preliminare generale della località di Poiatte, adibiti ad uso turistico ricettivo, siano tutti a pagamento" (cfr. l'art. 7).

I due nuovi parcheggi a pagamento per complessivi n. 20 posti auto (il "park n. 14" per n. 9 posti e il "park n. 15" per 11 posti) non violano assolutamente la convenzione del 2004, ove l'impegno assunto dal Comune di porre a pagamento gli stalli riguardava esclusivamente quelli già esistenti all'epoca e quelli previsti nel progetto preliminare generale richiamato dalla convenzione stessa, ma non già i nuovi parcheggi la cui realizzazione si fosse successivamente resa opportuna. I sette posti auto a disco orario trovano, invece, giustificazione e fondamento nel fatto di essere asserviti alle operazioni di carico e scarico ovvero - e comunque - nella circostanza di non avere finalità "turistico-ricettive", mentre i tre posti auto liberi traggono motivazione dall'art. 7, VIII comma del codice della strada che impone al Comune che abbia istituito aree di sosta a pagamento di riservare nelle aree stesse o nelle immediate vicinanze "una adeguata area destinata a parcheggio....senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta".

2.4.- L'infondatezza dell'ultimo rilievo - con cui i ricorrenti assumono che il "park 14" e i cinque stalli a disco orario insisterebbero in una zona non espressamente destinata a parcheggio dal PRG - è conseguente alla considerazione che se è vero che le aree da adibire a parcheggio sono di regola normate dall'art. 69 delle NTA ("zone F per attrezzature pubbliche e di interesse generale"), mentre il successivo art. 70, ove sono previsti i contestati interventi, detta la disciplina delle "aree per

attrezzature a servizio lago”, è altresì vero che le due richiamate norme si pongono in rapporto di genere (l’art. 69, che consente la realizzazione di parcheggi in via generalizzata, non strumentali ad una specifica finalità) a specie (l’art. 70, che invece consente interventi mirati all’utilizzo turistico del lago, tra i quali non appare incoerente la realizzazione di parcheggi al suo servizio).

3.- Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va respinto: apprezzate le circostanze, peraltro, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)